

Quesito 1:

Una società che possiede la categoria OG12 CLASSIFICA VI richiede, in merito alla gara indicata in oggetto, se ai fini della partecipazione possa fare un'avvalimento con un'altra Società che abbia un'attestazione SOA categoria OG12 CLASSIFICA VI, al fine di coprire quanto richiesto per l'esecuzione dei lavori, ovvero la categoria OG12 CLASSIFICA VIII.

Risposta:

In conformità a quanto disposto dal Consiglio di Stato (ex multis si veda Consiglio di Stato, Sez. V, 28.04.14, n. 2200), anche a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 ottobre 2013 nella causa c-94/12, si conferma che è consentito l'avvalimento volto ad integrare la SOA di cui è in possesso il concorrente al fine del raggiungimento della classifica minima richiesta dal bando di gara (VIII oltre euro 20.658.000), fermo restando che, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89, comma 9, del d.lgs. 50/2016, eseguirà, in corso di esecuzione dell'appalto, le verifiche relative all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Quesito 2:

Una impresa chiede di chiarire e specificare quali, tra le attività previste nel quadro economico di progetto, richiedono il possesso in capo all'esecutore dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali per la categoria suindicata.

Risposta:

L'art. 212 del D.Lgs 152/2006 e gli art. 8-9 del D.M. 03/06/2014 n. 120 prevedono l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali per le imprese che eseguono lavori di bonifica, a comprova di idonei requisiti di capacità tecnica (qualificazione del personale tecnico, attrezzatura tecnica e mezzi d'opera, dotazione del personale ecc) e finanziaria per l'esecuzione dei lavori. Essendo l'intervento complessivo un'opera di bonifica, il requisito di esecuzione del possesso dell'iscrizione alla categoria 9 (Bonifica di siti), classe a) all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dovrà essere posseduto per l'espletamento di tutte le attività ricomprese nella categoria OG12.

Quesito 3:

Un consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge n. 422/1909, partecipa all'appalto in oggetto come mandante di un costituendo R.T.I.

Il Consorzio richiede se il requisito previsto dall'art. 9 punto 2 rubricato "Requisiti di idoneità professionale " consistente nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestore Ambientali categoria 9 classe a), possa essere posseduto dall'associata nel cui interesse il consorzio presenterà offerta e che eseguirà lavori.

Chiede inoltre se, in caso di costituendo R.T.I. di tipo orizzontale, l'impresa mandante che assume una quota di partecipazione nella categoria OG12 pari alla classifica SOA posseduta, possa qualificarsi con una iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in categoria 9 per classifica sufficiente a coprire la quota di lavori che effettivamente realizzerà, fermo restando che le altre imprese costituenti il R.T.I. debbono a loro volta essere titolari di iscrizione all'Albo in classifiche sufficienti a garantire la quota di lavori che ognuna di esse eseguirà, pervenendosi così da parte del R.T.I. nel suo insieme a possedere il requisito in parola per l'ammissione alla gara.

Risposta:

Si conferma che il requisito di esecuzione consistente nell'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali categoria 9 classe a), potrà essere posseduto dall'Impresa consorziata nel cui interesse il consorzio partecipa.

Fermo quanto sopra, si rappresenta che per la stessa natura delle prestazioni da eseguire, l'iscrizione all'Albo in questione nella pertinente categoria e classe di appartenenza costituisce requisito di natura soggettiva non suscettibile di frazionamento né di cumulo (cfr. in tal senso TAR Veneto, 15 febbraio 2016, n. 156).

Ciò fermo restando che, come previsto dal disciplinare, la suddetta iscrizione è un requisito di esecuzione e non di partecipazione.

Quesito 4:

In riferimento alla gara in oggetto una società chiede se, in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, è possibile soddisfare il requisito richiesto dal bando di gara: **(ISCRIZIONE ALBO N.G.A. per categoria 9 Classe a)** per mezzo di: **associazione di 2 imprese avanti l'iscrizione per la Categoria 9 classe b.**

Risposta:

Nel richiamare la risposta al quesito n. 3, si rappresenta che il requisito di esecuzione consistente nell'iscrizione all'albo gestori ambientali categoria 9 classe a) per sua natura non può essere oggetto di cumulo o frazionamento.

Quesito 5:

Una società richiede quanto segue:

L'art. 16 rubricato "Offerta tecnica – Tempi di esecuzione" del disciplinare di gara, nella parte in cui descrive il contenuto della busta B - Offerta tecnica – Tempi di esecuzione, alle lettere A e B dispone: "una relazione tecnico metodologica (composta da un numero massimo complessivo di 15 pagine in formato A4 ...)": si chiede se si intende quindi un numero complessivo di 30 facciate su 15 pagine A4 stampate fronte/retro e se le testate (cartigli) sono escluse dal computo numero delle pagine.

Risposta:

Si rappresenta che 1 pagina equivale a 1 facciata a differenza del foglio che equivale a 4 facciate (cfr. art. 5 DPR 642/1974; quindi il numero complessivo massimo consentito è di 15 pagine, equivalenti a 15 facciate).

Come previsto dal disciplinare di gara, sono esclusi dal computo esclusivamente eventuali elaborati grafici e schede tecniche prestazionali.

Quesito 6:

Una società chiede, con riferimento alla Lista delle Lavorazioni e forniture (allegato sub.5) da inserire nella busta C Offerta economica, se le migliorie introdotte e descritte nell'offerta tecnica (Busta B) debbano essere quotate inserendo delle nuove voci in calce alla lista con i relativi prezzi unitari.

Risposta:

Conformemente a quanto chiarito dalla Giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 5160 del 24.10.2013, conforme TAR Reggio Calabria, sentenza n. 8 del 9.01.2017) nell'offerta economica non vanno indicate né quotate nuove voci relative alle eventuali migliori proposte con l'offerta tecnica in quanto gli oneri economici rinvenienti da queste ultime trovano compensazione all'interno dell'offerta economica presentata. Tant'è che nel disciplinare di gara non è previsto tale adempimento.

Sarà cura della Stazione Appaltante effettuare l'analisi economica delle migliorie in sede di verifica della serietà e sostenibilità dell'offerta in sede di giudizio sull'anomalia.

Quesito 7:

In riferimento al sopralluogo per la procedura in oggetto, una società richiede se sia possibile che lo stesso venga effettuato dal professionista che sta predisponendo l'offerta tecnica con il quale è stato sottoscritto un conferimento di incarico.

Risposta:

Conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara, così come confermato anche dall'ANAC (cfr. determinazione n. 4/2012) il sopralluogo dovrà essere effettuato, oltre che dai legali rappresentanti, anche di personale delegato, purchè dipendente della società concorrente. Fermo quanto sopra, nulla osta a che al sopralluogo possa partecipare, in aggiunta, anche altri soggetti.

Quesito 8:

Una società inoltra la seguente richiesta di chiarimento:

Con riferimento all'Art.40 comma 5 del CSA viene richiesta "...una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ... in conformità allo schema tipo 2.3 .."; lo schema tipo 2.3 allegato al D.M. n 123 del 2004 fa però riferimento alla "copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" (polizza CAR); deve intendersi un errore di scrittura intendendo quindi che tale polizza debba essere conforme allo schema tipo 2.4 del D.M. 123/2004?

In questo caso si chiede anche il seguente ulteriore chiarimento:

Premesso che lo schema tipo 2.4:

- prevede l'indennizzo dei danni materiali e diretti di rovina parziale o totale dell'opera nonché da gravi difetti con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata;
- definisce come parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata le parti strutturali dell'opera stessa;

non avendo la voce relativa a trattamento rifiuti, movimentazione terre e ripristino ambientale tali caratteristiche, si richiede un chiarimento su quale sia l'importo delle parti strutturali che nell'ambito dell'appalto in gara devono essere assicurate con postuma schema tipo 2.4.

Risposta:

Si conferma l'indicazione dello schema tipo 2.3 allegato al D.M. 123/2004 è un mero refuso. Ai fini della decennale postuma dovrà farsi riferimento allo schema 2.4. allegato al medesimo D.M. Quanto all'importo della polizza, si conferma che lo stesso, come previsto dal disciplinare, deve essere pari a 30 % del valore dell'opera realizzata.

Quesito 9:

In riferimento alla cat. 9, in considerazione del fatto che la stessa costituisce requisito di esecuzione e non di qualificazione, si chiede se nel caso di partecipazione in ATI di 2 imprese dove: l'impresa A) possiede la cat. OG12 in classe VIII e l'iscrizione in cat. 9 classe b); l'impresa B) possiede la cat. OG12 in classe VIII e l'iscrizione in cat 9 classe a);

l'impresa A può fare la capogruppo?

Risposta:

Si ribadisce che il requisito di esecuzione relativo all'iscrizione all'Albo Gestori non è frazionabile né cumulabile. Conseguentemente, qualora la mandataria (in possesso della cat. 9 classe b) non conseguisse prima della stipula del contratto, la classe a), la Stazione Appaltante non potrà dare corso alla sottoscrizione del contratto.

Quesito 10:

Una società pone i seguenti quesiti

- 1) Con riferimento ai contenuti della busta "C", per la compilazione della LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE, nel caso in cui si renda necessario introdurre delle lavorazioni integrative, derivanti dalle proposte migliorative, si chiede:
 - a) se è consentito inserire le voci di nuovo prezzo aggiungendo ulteriori pagine alla lista;
Qualora ciò non fosse consentito si chiede di indicare con precisione quali modalità operative si dovranno adottare per aggiungere alla Lista di offerta le nuove lavorazioni;
 - b) Qualora, per effetto delle proposte del concorrente, alcune voci di prezzo andassero completamente eliminate per essere sostituite da NUOVE VOCI DI PREZZO, come ipotizzato al punto a), è possibile cassare interamente la voce ed il relativo quantitativo già previsto della LISTA originale?
Qualora ciò non fosse consentito si chiede di indicare quali modalità operative si dovranno adottare;
 - c) Nel caso in cui, sempre per effetto delle migliorie proposte, si verifichi la necessità di apportare delle modifiche alle quantità indicate dalla Stazione Appaltante, è ammesso depennare (senza alcuna abrasione) la quantità indicata nella LISTA originale ed indicare il nuovo quantitativo;

- 2) Con riferimento ai contenuti della busta "B", e precisamente a quanto indicato alle pagine 26 e 27 del Disciplinare, riguardo le due Relazioni "A" e "B" si chiede;
 - a) Con la frase "esclusi eventuali elaborati grafici e schede tecniche prestazionali" si intende che tali ulteriori documenti non rientrano nel conteggio delle 15 pagine delle Relazioni ovvero che non possono essere presentati ?
 - b) Le 15 pagine delle Relazioni si intendono esclusi o compresi copertina ed indice?
 - c) Le 15 pagine delle Relazioni sono da intendersi, per cadauno documento, "15 pagine solo fronte" ovvero 30 facciate (scritte fronte retro)?
 - d) Vi sono limitazioni riguardanti l'altezza del carattere da utilizzare o la spaziatura;

- 3) Con riferimento ai contenuti della busta "B", qualora fossero composti da documenti stabilmente rilegati e numerati, si chiede se è sufficiente la timbratura e la sottoscrizione unicamente in copertina ed in chiusura in ultima pagina.

- 4) Con riferimento ai contenuti della busta "B", e precisamente alla dichiarazione di riduzione del tempo contrattuale (punto "C" di pagina 27 del Disciplinare) rientrando tale elemento nella valutazione "quantitativa" dell'Offerta, si chiede conferma che tale indicazione vada presentata proprio in tale Busta "B"

Risposta:

Per la risposta a quanto richiesto al punto 1 si rimanda alla risposta al quesito n. 6.

Per la risposta a quanto richiesto al punto 2:

- a) Si conferma che gli eventuali elaborati grafici e schede tecniche prestazionali non rientrano nel conteggio delle 15 pagine;
- b) Sono esclusi dal conteggio delle 15 pagine esclusivamente gli eventuali elaborati grafici e schede tecniche;
- c) Vedasi risposta al quesito 5;

d) Non vi sono limitazioni per altezza di carattere o spaziature.

Per quanto richiesto al punto 3, si reputa opportuno, per assicurare la massima certezza sulla provenienza dell'offerta, che vengano apposti timbro e sottoscrizione su tutte le pagine componenti l'offerta tecnica.

Per quanto richiesto al punto 4, si conferma che la dichiarazione sulla riduzione del tempo contrattuale va inserita nella busta B come previsto al punto 16.C del disciplinare

Quesito 11:

Con riferimento all'appalto in oggetto, una impresa, in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, compresa l'iscrizione all'Albo Gestori ambientali in categoria 9/A, intenderebbe partecipare nella forma di Costituendo R.T.I. con altra impresa che assumerà il ruolo di Mandante, non in possesso della suddetta iscrizione all'Albo Gestori ambientali in categoria 9/A, ma con qualificazione SOA OG12 CL. VII e OG3 CL. VIII. A tal fine chiede:

1) se sia consentito, nel caso prospettato, anche sulla base della risposta al quesito n. 3, partecipare in Raggruppamento di tipo ORIZZONTALE indicando come quote di esecuzione/partecipazione:

- Capogruppo = quota 51%;
- Mandante = quota 49%;

inserendo una dichiarazione del Costituendo Raggruppamento contenente l'impegno ad assumere da parte della Mandante, prima della formale costituzione del R.T.I. e della firma del contratto di appalto, la quota di categoria OG12, UNICAMENTE nel caso di avvenuta acquisizione dell'iscrizione alla categoria 9 classe A dell'Albo Gestori Ambientali "requisito di esecuzione e non di partecipazione", previa autorizzazione della Stazione Appaltante; nel caso contrario, le Imprese si impegnerebbero, sempre con la predetta dichiarazione, a rideterminare le quote di partecipazione/esecuzione nel modo seguente:

- Capogruppo CAT. OG12 = 100%
- Mandante CAT. OG3 = 100%

Il tutto conformemente al recente orientamento giurisprudenziale circa la "libera determinazione delle quote da parte delle imprese", nel rispetto dei requisiti di qualificazione.

2) Unicamente qualora non venisse accettata l'ipotesi prospettata al precedente punto 1), si chiede se sia ammessa la seguente forma di partecipazione/esecuzione:

- Capogruppo CAT. OG12 = 100%
- Mandante CAT. OG3 = 100%

unitamente ad una dichiarazione con cui le Imprese si riservano, nel caso in cui la Mandante acquisisse, prima della formale costituzione del R.T.I. e della firma del contratto, l'iscrizione alla categoria 9 classe A dell'Albo Gestori Ambientali, essendo l'iscrizione a tale Albo un requisito di pura esecuzione, la possibilità di chiedere, in via anticipata, l'autorizzazione a rideterminare le quote di partecipazione/esecuzione nel seguente modo:

- Capogruppo = quota 51%;
- Mandante = quota 49%

Risposta:

Il D.Lgs. 50/2016 nulla dispone in merito alla questione prospettata e l'art. 92, comma 2, del DPR 207/2010 (ancora in vigore) consente che le quote indicate in sede di offerta possano essere modificate in sede esecutiva e, quindi, successivamente alla stipula del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che verificherà il possesso dei requisiti di esecuzione.

Posto quanto sopra e considerato che non sono ammissibili dichiarazioni diverse da quelle previste nel bando e disciplinare di gara, è rimessa comunque alla valutazione dei concorrenti la scelta della forma di partecipazione alla procedura che, in forza delle previsioni di gara, consenta la relativa ammissione e la successiva stipula del contratto, ferma restando, in fase esecutiva, la facoltà di cui al richiamato art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, alle condizioni ivi previste.

Quesito 12:

Relativamente alla procedura in oggetto una società che intende partecipare alla gara con un RTI costituendo in cui tutte le imprese possiedono attestazione SOA cat. og 12 class VIII, chiede se tutti i partecipanti all'RTI devono avere anche l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in cat.9 classe A, o se è sufficiente che l'iscrizione in cat.9 classe A sia solo quella della capogruppo.

Risposta:

Si conferma che il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in cat.9 classe A non può essere suscettibile di frazionamento e posseduto quindi da tutti i partecipanti al raggruppamento, fermo restando che si tratta di un requisito di esecuzione e non di ammissione alla gara. Si rimanda alle risposte ai quesiti n. 3, 4, 9 e 18 seguente.

Quesito 13:

Una società richiede il seguente chiarimento:

Premesso

- che il Disciplinare, al paragrafo "9.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del d.lgs. 50/2016)", recita che "*Si rappresenta, altresì, che costituisce requisito di esecuzione dei lavori l'iscrizione alla categoria 9 (Bonifica di siti), classe a) all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 del d.lgs. 152/2006 e art. 8-9 del d.m. 3/06/2014, n. 120). Pertanto, non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della predetta iscrizione (cfr. delibera AVCP n. 95 del 9/03/2007 e parere AVCP n. 20 del 28/01/2010). In caso di ATI il requisito di esecuzione dovrà essere posseduto dalle imprese facenti parte dell'ATI che espletano le attività ricomprese nella categoria OG12 dell'allegato A del d.P.R. 207/2010*";

- che il Disciplinare, al paragrafo "15.2. DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI, TECNICO PROFESSIONALI E DI IMPEGNO DEL CONCORRENTE (Modello allegato sub. 2)", dispone, alla lett. g), che va barrata "alternativamente" una delle seguenti opzioni:

- di essere in possesso dell'iscrizione alla categoria 9 (Bonifica di siti), classe a) all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 del d.lgs. 152/2006 e art. 8-9 del d.m. 3/06/2014, n. 120);
- di impegnarsi ad ottenere l'iscrizione alla categoria 9 (Bonifica di siti), classe a) all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 del d.lgs. 152/2006 e art. 8-9 del d.m. 3/06/2014, n. 120) entro la data di stipula del contratto;
- di non eseguire attività rientranti nella categoria OG12 dell'allegato A del d.P.R. 207/2010".

- che con il Chiarimento in Risposta al Quesito n. 3 veniva precisato, con riferimento all'Impresa Consorziata indicata dal Consorzio concorrente, che "l'iscrizione all'Albo in questione nella pertinente Categoria e Classe di appartenenza costituisce requisito di natura soggettiva non suscettibile di frazionamento né di cumulo";

- che con il Chiarimento in Risposta al Quesito n. 4, trattando della fattispecie di costituenda Associazione Temporanea di Imprese in cui sia la Capogruppo sia la Mandante siano in possesso della Classe B, si rappresentava che il requisito di esecuzione non è suscettibile di cumulo né di frazionamento;

- che con il Chiarimento in Risposta al Quesito n. 9, veniva ribadita la nozione di non cumulabilità né frazionabilità sempre con riferimento al caso di partecipazione in ATI;

- che al punto 5, rubricato "SUBAPPALTO", del Disciplinare, con riferimento alla disciplina del subappalto:

a) "Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti dei lavori che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del d.lgs. 50/2016, nonché la terna di subappaltatori di cui intende eventualmente avvalersi, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 6 del d.lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato".

b) "A tal fine, il Concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà allegare, all'interno della busta A, le dichiarazioni di cui al punto 15.10 del presente Disciplinare".

- che, quanto alla documentazione amministrativa da presentarsi da parte dell'impresa subappaltatrice indicata, il paragrafo "15.10. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SUBAPPALTO (EVENTUALE)", prevede che "Qualora il Concorrente, singolo, consorziato, riunito o da riunirsi, intenda ricorrere al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, dovrà presentare, nella Busta A una dichiarazione sottoscritta in originale da parte di ciascuno degli operatori economici indicati quale terna di subappaltatori da parte del concorrente nella dichiarazione di cui al precedente punto 15.2., attestante l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016. La presente dichiarazione potrà essere resa mediante l'utilizzo del modello di cui all'allegato sub. 4";

Considerato

- che né il disciplinare né i chiarimenti intervenuti sul punto (Chiarimenti ai Quesiti nn. 3, 4 e 9) esplicitano che, ai fini della esecuzione del contratto e, quindi, della stipula dello stesso, tutte le imprese eventualmente indicate come subappaltatori che si candidino per l'esecuzione dei lavori rientranti nella Categoria OG 12, debbano essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la Categoria 9 Classe A;

- che nella dichiarazione Modello 4 – Dichiarazione subappaltatore non si fa alcun riferimento al possesso dell'iscrizione all'ANGA;
- che in virtù della disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il limite del subappalto è fissato al 30 % dell'importo complessivo contrattuale;
- che l'iscrizione ANGA per la Categoria 9 viene suddivisa in Classi in relazione agli "importi dei lavori" e non già con riferimento alla "popolazione complessivamente servita" come avviene invece per la Categoria 1;

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede di voler PRECISARE/CONFERMARE:

- a)** che per le imprese indicate quali Imprese subappaltatrici e ricomprese nella terna di subappaltatori indicati per l'esecuzione di lavori riconducibili alla Categoria SOA OG 12 a base di gara non sia prescritto il possesso della Classe A della Categoria 9 dell'Albo Gestori Ambientali;
- b)** che per le imprese indicate quali Imprese subappaltatrici per l'esecuzione dei lavori in OG12 sia richiesto il possesso dell'iscrizione ANGA per la Categoria 9, ma solo per la Classe adeguata all'importo dei lavori effettivamente subappaltato con riguardo alla singola impresa subappaltatrice;
- c)** che, in particolare, siano qualificate all'esecuzione come Imprese subappaltatrici di lavori ricompresi in OG12 le Imprese che siano in possesso dell'iscrizione ANGA per la Categoria 9 nelle Classi B, C o inferiori, per una quota lavori di importi subappaltati rientrante nei limiti previsti dalla rispettiva classe.

Risposta:

Si conferma che non è necessario ai fini dell'indicazione della terna dei subappaltatori l'indicazione relativa al possesso dell'iscrizione ANGA categoria 9 classe A fermo restando che, al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto, dovrà essere dimostrato che il subappaltatore sia in possesso di detta iscrizione, pena la mancata autorizzazione al subappalto.

Per le risposte ai punti b) e c) si vedano le risposte ai quesiti 3, 4, 9 e 18.

Quesito 14:

Una impresa richiede i seguenti chiarimenti:

- a) Relativamente alle voci di capitolato di seguito riportate, si chiede se a lavori ultimati i materiali forniti rimangono di proprietà dell'appaltatore.

Art.	Descrizione sintetica
P.8.8	REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE ARIA TENSOSTRUTTURA
P.8.3	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ASPIRAZIONE ARIA MEDIANTE CONDOTTE IN ACCIAIO INOX
P.8.9	IMPIANTO DI PESATURA
P.8.7.1.1	COSTRUZIONE PONTEGGIO

P.8.6	GENERATORE D'ARIA CALDA
P.8.5.a	MURI DI CONTENIMENTO PREFABBRICATI: a) Altezza 1,70 m
P.8.5.b	MURI DI CONTENIMENTO PREFABBRICATI : b) Altezza 2,70 m
P.8.5.c	MURI DI CONTENIMENTO PREFABBRICATI : c) Altezza 3,50 m
P.8.5.d	MURI DI CONTENIMENTO PREFABBRICATI : d) Altezza 5,00 m
P8.5.29.SIM	FORNITURA E POSA TELI
P.8.13	SERBATOI IN PRFV CAPACITÀ 50 mc
P.9.17.2	BACINO DI CONTENIMENTO SERBATOI LIQUIDI LAVAGGIO/FLOTTAZIONE
P.9.3	MISURATORE DI PORTATA
P.9.4	REALIZZAZIONE POZZO PERCOLATO
P.9.5	ELETTROPOMPA PORTATA 1,5mc/h
P.9.6	ELETTROPOMPA PORTATA 9 mc/h
P.9.7	TUBAZIONE IN POLIETILENE DIAM. 40mm PER PERCOLATO
P.9.8	TUBAZIONE IN POLIETILENE DIAM. 90mm PER PERCOLATO
P.9.9	PEZZI SPECIALI
P.9.10	VASCA DI RACCOLTA E RILANCIO
P.9.12	PIPING DI COLLETTAMENTO ALLE VASCHE
P.9.13	POZZETTO PREFABBRICATO 80x80 cm
P.9.14	TUBO CORRUGATO LINEA ELETTRICA
P.9.15	POZZETTO PREFABBRICATO 60x60 cm
P.9.16	SERBATOI IN PRFV CAPACITÀ 60 mc
P.9.17.1	BACINO DI CONTENIMENTO SERBATOI PERCOLATO
P.9.18	TELO ANTIODORE di polietilene sp.5 micron
P.9.19	POZZETTO PREFABBRICATO 100x100
P.9.20	IMPIANTO TRATTAMENTO AERIFORMI
P.10.2	TUBAZIONE IN POLIETILENE PER ESTRAZIONE DI BIOGAS
P.9.9	PEZZI SPECIALI
P.10.5	IMPIANTO TRATTAMENTO AERIFORMI

- b) Gli elaborati di progetto non consentono di verificare le quantità a corpo relative ai MURI DI CONTENIMENTO PREFABBRICATI; si chiede gentilmente la messa a disposizione di elaborato dal quale si possa desumerne le dimensioni.

Risposta:

Il progetto ha come finalità di ottenere piazzali portuali liberi e funzionali per lo svolgimento delle attività portuali. Ne consegue che ogni qualsiasi elemento impiantistico ed elemento provvisorio per il contenimento di cumoli di materiale scavato o lavorato o di fine processo depurativo, costituiscono opere provvisionali per il raggiungimento delle scopo di cui sopra.

Da quanto sopra ne consegue che i materiali e le attrezzature indicate nel quesito a), alla conclusione delle opere, rimangono di fatto di proprietà delle Impresa esecutrice, la quale è obbligata alla totale rimozione di ogni elemento utilizzato per le attività di recupero di materiale contenuto nell'ammasso della discarica.

Per quanto attiene al questi b), i muri di contenimento prefabbricati hanno la funzione di contenere i materiali derivanti dallo stoccaggio dei rifiuti decadenti dalle lavorazioni di

trattamento e dei materiali ottenuti alla conclusione dei cicli di flottazione. I muri di contenimento indicati nel Computo Metrico hanno altezze variabili da 1,70 a 5,00 m per uno sviluppo raffigurato negli elaborati grafici. Tale attività di fornitura e posa è inquadrata come opera a corpo e di conseguenza la liquidazione sarà valutata nelle modalità di capitolato.

Si precisa che lo schema progettuale organizzato assume carattere indicativo e non prescrittivo, in quanto trattasi di elementi provvisori e che gli stessi potrebbero trovare modifica nella proposta di cantierizzazione che il concorrente potrà proporre durante la fase di gara.

Quesito 15:

Una società chiede se in caso di ATI orizzontale, indipendentemente dalla quota di partecipazione al raggruppamento, la mandante deve comunque possedere l'iscrizione alla categoria 9 classe a) a prescindere dalla quota di lavori che andrà a realizzare?

Risposta:

Si conferma che per una RTI orizzontale in categoria OG 12 tutte le imprese partecipanti al raggruppamento devono possedere l'iscrizione all'ANGA in categoria 9 classe a), fermo restando che si tratta di un requisito di esecuzione e non di ammissione alla gara Si rimanda alle risposte ai quesiti n. 3, 4, 9 e 18 seguente.

Quesito 16:

Una società chiede se, partecipando in ATI, è condizione obbligatoria che tutte le imprese mandanti e mandataria abbiano l'iscrizione in cat 9 classe a)?

Se invece dovesse partecipare il consorzio stabile, il requisito deve spettare a tutte le consorziate che eseguiranno i lavori?

Risposta:

Si conferma che per una RTI orizzontale in categoria OG 12 tutte le imprese partecipanti al raggruppamento devono possedere l'iscrizione all'ANGA in categoria 9 classe a), fermo restando che si tratta di un requisito di esecuzione e non di ammissione alla gara Si rimanda alle risposte ai quesiti n. 3, 4, 9 e 18 seguente.

Per quanto attiene il Consorzio stabile, il requisito deve essere posseduto da tutte le consorziate che eseguiranno i lavori in categoria OG12, fermo restando che si tratta di un requisito di esecuzione e non di ammissione alla gara.

Quesito 17

Una società chiede se, in caso di costituendo raggruppamento di imprese così composto:

- Impresa A) Capogruppo Mandataria in possesso di OG 12 Class. VIII e iscrizione ANGA Cat 9 Class. a)
- Impresa B) Mandante in possesso di OG 12 Class. V e iscrizione ANGA Cat 9 Class. b)

tale raggruppamento rispetta i requisiti per l'ammissione alla gara e lo svolgimento dei lavori (fermo restando che l'iscrizione all'ANGA è un requisito di esecuzione e non di partecipazione).

Risposta:

Il raggruppamento rispetta i requisiti per la partecipazione alla gara. Per lo svolgimento dei lavori, si rimanda alle risposte ai quesiti n. 3, 4, 9 e 18 seguente.

Quesito 18

Una società richiede il seguente chiarimento:

Premesso:

- Che il Disciplinare, al paragrafo "9.2 Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett.a) e comma 3 del D. Lgs. 50/2016", dispone che *"Si rappresenta, altresì, che costituisce requisito di esecuzione dei lavori l'iscrizione alla categoria 9 (Bonifica di siti), classe a), all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art.212 del d. lgs. 152/2006 e art. 8-9 del d.m. 3/06/2014, n. 120). Pertanto, sono si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della predetta iscrizione (cfr. delibera AVCP n.95 del 9/03/2007 e parere AVCP n.20 del 28/01/2010). In caso di ATI il requisito di esecuzione dovrà essere posseduto dalle imprese facenti parte dell'ATI che espleteranno le attività ricomprese nella categoria OG12 dell'allegato A del d.P.R. 207/2010"*;
- Che con la risposta al Quesito n.3 è stato chiarito, con riguardo alla fattispecie dell'Impresa Consorziata indicata dal Consorzio concorrente, che *" l'iscrizione all'Albo in questione nella pertinente Categoria e Classe di appartenenza costituisce requisito di natura soggettiva non suscettibile di frazionamento né di cumulo (cfr. in tal senso, TAR Veneto 15 febbraio 2016, n.156)"*;
- Che con la risposta al Quesito n.4, vertendosi dinanzi alla fattispecie di costituenda Associazione Temporanea di Imprese in cui sia la Capogruppo sia la Mandante siano in possesso della Classe B, si rappresentava che il requisito di esecuzione consistente nell'iscrizione ANGA non è suscettibile né di cumulo né di frazionamento;
- Che con la risposta al Quesito n. 9 veniva ribadito che l'iscrizione ANGA, alla stregua del requisito di esecuzione, non è passibile di cumulo né di frazionamento, ma ciò sempre in relazione ad una ipotesi in cui la Mandataria fosse in possesso della Classe B della Categoria 9

Considerato

- Che né il Disciplinare né i Chiarimenti intervenuti sul punto (**Chiarimenti ai Quesiti nn.3 , 4 e 9**), sanciscono esplicitamente ed espressamente che, ai fini della esecuzione del

contratto e, quindi, della stipula dello stesso, tutte le imprese eventualmente componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese concorrente che si candidino per l'esecuzione dei lavori rientranti nella Categoria OG 12 debbano necessariamente essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la Categoria 9 Classe A entro la stipula eventuale del contratto;

- Che la sentenza TAR Venezia n. 156/2016 citata nella risposta al Quesito n.3 concerne una fattispecie in cui:
 - (i) La procedura di gara aveva ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto e recupero/smaltimento rifiuti e non già lavori di bonifica rientranti la Categoria SOA OG 12;
 - (ii) Il bando prescriveva il possesso della Categoria 1 – “raccolta e trasporto di rifiuti urbani” in Classe a (“superiore o uguale a 500.000 abitanti”), e non già, come nella gara in oggetto, della Categoria 9 – “bonifica di siti” in Classe 1 (“oltre € 9.000.000,00”);
 - (iii) L'ATI è composta da imprese, Mandante e Mandataria, che rappresentano tutte, sì, la Categoria richiesta ma la Classe B; per cui, nello specifico, la Mandataria non presenta la prescritta iscrizione ANGA;
- L'iscrizione ANGA per la Categoria 9 viene suddivisa “in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica” da espletare – in analogia e affinità con il riferimento alla classi di importi che vale per il meccanismo delle classi SOA – e non già come avviene invece per la Categoria 1 suddivisa “in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita”;

* * *

Tutto ciò premesso e considerato si chiede di voler CONFERMARE:

- a) Che ai fini della qualificazione per l'esecuzione dei lavori in OG12, nell'ambito di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, (i) sia necessario e sufficiente che la Mandataria, in vista ed entro l'eventuale stipula del contratto, sia in possesso dell'iscrizione ANGA per la Classe A della categoria 9, mentre (ii) alle Mandanti che nell'ambito del RTI si impegnano ad eseguire lavori in OG12 sia richiesto il possesso dell'iscrizione ANGA per la Categoria 9, ma per Classe ANGA adeguata e corrispondente all'importo dei lavori che la Mandante sia candida ad eseguire;
- b) Che in particolare, nell'ambito di un RTI in cui la Mandataria che esegua almeno il 40% della Categoria prevalente OG12 sia in possesso della iscrizione ANGA della Categoria 9 in Classe A, siano qualificate come Mandanti per l'esecuzione di lavori ricompresi OG12 Imprese che siano in possesso dell'iscrizione ANGA per la Categoria 9 nelle classi B e C – iscrizione ANGA che valgono in relazione ai lavori di importi rispettivamente, fino ad € 9.000.000,00 e fino ad € 2.500.000,00 – purché le stesse Imprese Mandanti si candidino ad eseguire lavori in OG12 il cui importo ammonti al massimo ai predetti rispettivi importi, e cioè (i) fino ad € 9.000.000,00 di lavori in OG12 da eseguirsi da parte della Mandante che sia titolare dell'iscrizione ANGA per la Categoria 9 in Classe B e (ii) fino ad € 2.500.000,00 di lavori in OG12 da eseguirsi da parte della Mandante che sia titolare dell'iscrizione ANGA per la Categoria 9 in Classe C

Risposta:

L'iscrizione all'ANGA di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2016 è richiesta sia per prestazioni di servizi che per l'esecuzione di lavori (quali quelli di bonifica). In considerazione della circostanza che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che detta iscrizione rappresenta un requisito di carattere intrinsecamente soggettivo e personale, afferente l'idoneità professionale necessaria per consentire l'adeguato espletamento delle attività caratterizzate da competenze specifiche in materia di rifiuti (cfr. CdS 3968/2015, CdS 2191/2015; Tar Napoli 3492/2015 Tar Genova 16/2015), si conferma che detto requisito non può essere suscettibile di frazionamento, fermo restando che si tratta di un requisito di esecuzione e non di ammissione alla gara.

Quesito 19

Una società chiede se nel caso di partecipazione con avvalimento per soddisfare la categoria OG12, sia possibile soddisfare la richiesta di fatturato accumulando il totale fatturato di entrambe le società, o se ciascuna delle singole società debba possedere il totale richiesto.

Risposta:

E' ammesso l'avvalimento parziale del requisito relativo al fatturato di cui all'art. 84, comma del D.Lgs. 50/2016.

N.B.: Come indicato nell'avviso di riapertura dei termini di gara del 06/06/2017, le determinazioni dell'ANAC di cui al parere rilasciato con delibera n. 498 del 10.05.2017, depositata il 18.05.2017, il cui testo è pubblicato sul sito www.portodichioggia.it, rispondono e sostituiscono i quesiti precedentemente pubblicati in merito al possesso, in caso di partecipazione in raggruppamenti di imprese, del requisito relativo all'iscrizione all'ANGA in categoria 9A

Quesito 20

Un concorrente sottopone il seguente chiarimento:

nel disciplinare di gara al Punto 9.3 pag. 8 è scritto che "ciascun concorrente deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari non inferiore a 2 volte l'importo a base di gara".

Si chiede se per triennio antecedente si intendono gli anni 2013-2014-2015, anni in cui i bilanci sono depositati oppure si intendono gli anni 2014-2015-2016.

In quest'ultimo caso visto che il bilancio 2016 non è ancora depositato come è possibile dimostrare la cifra di affari?

Risposta:

Per triennio antecedente la data di pubblicazione del bando si intendono i bilanci relativi agli anni 2013-2014-2015.

Quesito 21

Un concorrente, in considerazione della richiesta prestazionale di trattamento dei rifiuti volata a riportare gli inerti trattati con un "contenuto dei contaminanti inferiore a quello per i terreni contaminati in funzione della destinazione d'uso CSC" (Allegato A: Relazione Generale), chiede la messa a disposizione della documentazione relativa alla caratterizzazione chimica effettuata in sito sull'abbancamento di rifiuti (campagne 1982-1992, Indagine Preliminare del Gennaio 2001, Indagini 2001, Esiti Piano di Caratterizzazione approvato con DGR 1825 13/06/06).

Tale documentazione si ritiene necessaria a valutare lo stato e tipologia di contaminazione iniziale degli inerti e, quindi, alla corretta valutazione della tecnologia e costi di trattamento degli inerti (lavaggio).

In collegamento a quanto sopra, si richiede contestualmente una proroga alla scadenza di presentazione delle offerte, in modo da poter procedere alla consultazione della documentazione ed alla valutazione dei dettagli e costi delle modalità operative di trattamento adeguate.

Risposta:

Gli esiti del Piano della Caratterizzazione sono disponibili e consultabili presso la sede aziendale. Per consultazione diretta delle indagini effettuate nel 2004 si rimanda al file "**integrazione elaborato di progetto Allegato J**", pubblicato in data 07/03/2017 sul sito internet aziendale www.portodichoggia.it alla sezione bandi e gare, come da "Avviso di sospensione dei termini di gara ed integrazione documentale" pubblicato in pari sullo stesso sito.

Con il provvedimento di riapertura dei termini del 06.06.2017 è stata altresì disposta una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte sino al 10.07.2017.

Quesito 22

Con riferimento alla procedura in oggetto, un concorrente formula i seguenti quesiti:

1. si chiede di poter disporre della seguente documentazione, più volte citata nel progetto posto a base di gara:

- Piano della caratterizzazione completo di tutti gli allegati, di cui al capitolo 10 della relazione generale, nonché risultanze delle analisi chimiche e ambientali dei campioni eseguiti mediante carotaggio nelle campagne 2004, 2010 e 2016, includendo ove presenti le analisi del percolato, delle acque e dei gas interstiziali;
- Analisi chimica del percolato;

2. Data la complessità dei temi da trattare, la presente per richiedere una idonea proroga dei termini relativi alla scadenza della presentazione dell'offerta, in relazione anche del fatto della messa a disposizione dei documenti di cui sopra.

Risposta:

Il piano della Caratterizzazione è a disposizione per la consultazione presso la sede aziendale. Per consultazione diretta di quanto richiesto si rimanda all'allegato "J" (campagna 2004) di gara, come pubblicato in data 07/03/2017 sul sito internet aziendale www.portodichioggia.it alla sezione bandi e gare unitamente all'"Avviso di sospensione dei termini di gara ed integrazione documentale", oltre all'allegato K (campagna 2010) e all'allegato L (campagna 2016) di progetto, anch'essi pubblicati sul sito internet aziendale www.portodichioggia.it.

Per quanto attiene il punto 2, con il provvedimento di riapertura dei termini del 06.06.2017 è stata altresì disposta una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte sino al 10.07.2017.

Quesito 23

Un concorrente in riferimento ai quesiti posti ed alle risposte pubblicate, aveva avanzato precedentemente alla sospensione della gara il seguente quesito.

Sembra emergere che in fase di esecuzione tutte le imprese facenti parte di un RTI debbano possedere l'iscrizione all'ANGA categoria 9 Class. A.

Tale Vostra richiesta appare carente di ogni riscontro logico-giuridico atteso che la sentenza del TAR Veneto da Voi citata e posta a base di tale richiesta, pur affermando che *"l'iscrizione all'Albo nella pertinente categoria e classe di appartenenza costituisce requisito soggettivo di partecipazione alla gara non suscettibile né di frazionamento né di cumulo, dovendo essere posseduto e dimostrato da ciascun operatore destinato a svolgere il servizio, ancorché componente di un raggruppamento"*, oltre a riferirsi ad un caso di specie del tutto differente, non afferma che ci debba essere identità di classe nell'iscrizione posseduta da tutti gli operatori. La sentenza parla di *pertinente categoria e classe* e pertinente va inteso in riferimento alla quota di esecuzione di ogni singola impresa.

E' altresì chiaro e non contestabile che per il lavoro in questione tutti i partecipanti ad un RTI debbano possedere l'iscrizione all'ANGA ma è altresì chiaro che la classe di iscrizione (fatta eccezione per la mandataria obbligata a possedere la Classe A) possa essere in una classe adeguata alla parte di lavoro che svolgerà la singola mandante. In tale modo non vi è alcun frazionamento o cumulo del requisito essendo in capo alla mandataria la classe a) ed in capo alle singole mandante la classe di iscrizione atta allo svolgimento del lavoro nelle percentuali che saranno indicate.

Diversamente argomentando e cioè ritenendo che sia le mandanti sia la mandataria debbano essere in possesso della iscrizione all'ANGA nella classe a) verrebbe meno la possibilità di costituire un RTI e ciò violerebbe il diritto alla più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici e tale principio si scontrerebbe con quanto posto in essere da innumerevoli altre Stazione Appaltanti che per gare analoghe consentono che la mandante posseda una iscrizione all'Albo pertinente alla quota di lavoro da svolgere.

Risposta:

Si rimanda all'avviso di riapertura dei termini di gara del 06/06/2017 pubblicato sul sito internet aziendale www.portodichioggia.it e alle determinazioni dell'ANAC contenute nella delibera n. 498 del 10.05.2017, il cui testo è anch'esso pubblicato sul sito www.portodichioggia.it.

Quesito 24

Un concorrente chiede se fosse possibile avere copia delle analisi chimico fisiche eseguite sui materiali rinvenuti dalla diverse campagne di indagini al fine di comprendere la presenza di organico e quindi di COD anora presente nel terreno stesso.

Inoltre si chiede se dalla suddette indagini sia stata eseguita una ripartizione per granulometria sul totale del terreno presente (quanto frazione < di 2mm, quanto < di 5mm , quanto < 10mm ecc)

Risposta:

I dati richiesti sono rinvenibili nell'allegato "O" di progetto pubblicato sul sito internet aziendale www.portodichioggia.it. Nello stesso elaborato si specifica che le indagini sono state eseguite secondo le metodiche previste dalle norme tecniche vigenti.

Quesito 25

Un concorrente richiede di fornire i seguenti indicati chiarimenti amministrativi e l'integrazione degli elaborati tecnico progettuali sotto specificati:

- 1) in riferimento all'importo di € 599.997,15 richiesto quale somma da garantire con la cauzione provvisoria, si richiede di confermare che, in casa di concorrente in possesso di entrambe la certificazioni di qualità e ambientale della serie UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, tale valore possa essere ridotto a € 239.998,86 applicando, all'importo della cauzione provvisoria già dimidiato per la presenza della certificazione di qualità, ulteriore percentuale di riduzione del 20% prevista al comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 per effetto del possesso della citata certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
- 2) ai fini della **sol**a verifica del possesso dei requisiti in capo alla c.d. "terna" di subappaltatori da indicare a cura del concorrente, si richiede di confermare che detti subappaltatori debbano concorrere alla formazione del PassOE generando una propria componente *AVCpass* classificandosi "fittiziamente" come "mandante in RTI";
- 3) in riferimento alla modalità di produzione delle copie dell'attestazione SOA a della certificazione del sistema di qualità aziendale di cui agli articoli 15.3) a 15.4) del disciplinare di gara, si richiede di confermare che tali documenti possano essere presentati sia in copia autenticata da un pubblico ufficiale sia attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma dell'operatore economico concorrente, che attesta che le copie sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- 4) in riferimento al sopralluogo assistito in sito di cui alla sezione 4) del disciplinare di gara, si richiede di confermare che operatori economici che abbiano effettuato singolarmente tale sopralluogo siano titolati a partecipare alla procedura sotto forma di costituenda/costituito RTI, allegando alla documentazione amministrativa le rispettive attestazioni di "avvenuto sopralluogo" rilasciate separatamente dalla Stazione Appaltante;
- 5) in riferimento agli elaborati tecnico progettuali posti a base di gara e pubblicati sul profilo Internet del Committente, si richiede di mettere a disposizione degli operatori economici anche i risultati delle analisi di caratterizzazione (i.e. *analisi chimico-fisica sul tal quale e*

test di cessione ai sensi della normativa vigente), effettuate sia sui rifiuti che sul percolato di discarica di cui agli articoli del Computo Metrico Estimativo n. R.03.2, R.03.4, R.03.5 e R.03.1 da quotare in sede di offerta, comprensive dell'indicazione dei rispettivi codici CER attribuiti sulla base dei risultati delle predette analisi di caratterizzazione. Al riguardo, preme evidenziare che tale integrazione documentale risulta indispensabile per individuare la corretta gestione e destinazione dei materiali trattati non reimpiegabili "in situ" e dei relativi oneri.

Risposta:

- 1) si conferma che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, il concorrente in possesso, oltre che della certificazione di qualità ISO 9001, anche della certificazione ambientale ISO 14001, può beneficiare dell'ulteriore riduzione del 20% dell'importo della cauzione provvisoria.
- 2) La richiesta di conferma deve essere inoltrata ai gestori del Sistema Informatico PASS OE.
- 3) Si conferma la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del concorrente, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
- 4) Si conferma che gli operatori economici che abbiano effettuato singolarmente il sopralluogo, qualora partecipassero alla procedura sotto forma di RTI, potranno allegare le rispettive attestazioni di avvenuto sopralluogo rilasciate separatamente dalla Stazione Appaltante.
- 5) I test di cessione eseguiti sono riscontrabili all'Allegato "O" di progetto, pubblicato sul sito internet aziendale www.portodichoggia.it. I dati relativi al percolato sono rinvenibili all'allegato "J", come pubblicato in data 07/03/2017 sul sito internet aziendale www.portodichoggia.it alla sezione bandi e gare unitamente all'"Avviso di sospensione dei termini di gara ed integrazione documentale". Resta inteso che le indagini eseguite in riferimento al DM 471/99 hanno finalità di indagini ambientali e non di caratterizzazione del rifiuto per il suo smaltimento, il cui onere rimane a carico dell'impresa appaltatrice come previsto dal computo metrico estimativo, per esempio alla voce R.03.01. Anche l'attribuzione del relativo codice CER è a carico del produttore del rifiuto e prevista nelle voci di computo.

Quesito 26

Un concorrente chiede maggiori informazioni circa i rifiuti individuati nella Relazione Specialistica Gestione delle Materie (Allegato Q): "materiale lignei, plastiche, percolato, etc..." con riferimento al CER ipotizzato dalla Stazione Appaltante per i menzionati rifiuti, al fine di poter determinare correttamente il processo di gestione del rifiuto (smaltimento "D" o recupero "R") e conseguentemente agli impianti di destino.

Altresì si chiede come la Stazione Appaltante sia giunta ai Prezzi Unitari indicati nella Computo Metrico Estimativo Allegato B voci Nr. 66,67,68,69 (in presenza o meno dell'assegnazione del codice CER).

Risposta:

Si rimanda alla risposta relativa al punto 5 del quesito 25.

Quesito 27

Un concorrente pone i seguenti quesiti:

Quesiti 1

Alla luce dei chiarimenti ai quesiti 3-4-9-13-18 e considerando che tutte le attività del progetto sono state inserite in categoria OG12 fatto salvo le attività rientranti in OG3, si chiede conferma se le attività che effettivamente possano essere subappaltate ad un subfornitore che abbia l'Albo Gestori Ambientali categoria 9 A siano quelle principali e cuore del progetto e pertanto siano lo scavo, la movimentazione, il trattamento rifiuti e il lavaggio e flottazione; invece le attività propedeutiche quali montaggi tensostruttura, muri prefabbricati, impianti di trattamento aria, attività di cantierizzazione (ecc, voci dalla 13 alla 43 e 48, 49 del CME.), specialistiche (fornitura e posa di palancole, allacci elettrici ed idraulici..) e infine il trasporto rifiuti a discarica che possiede una sua specifica Iscrizione Albo Gestori Ambientali (categoria 4 e 5 e non 9!) non siano rientranti in un subappalto in categoria 9A.

Pertanto siamo a richiedere di scorporare le attività di cui sopra dall'obbligo del possesso dell'iscrizione ANGA 9A e di permettere che possano essere eseguite dalle componenti in RTI e/o subappaltatori indicati in possesso della categoria OG12.

Quesito 2

Nel progetto viene riportata la presenza di alcune valutazioni analitiche relative ai percolati e ai rifiuti/materiali di risulta da gestire. Si chiede la messa a disposizione dei certificati analitici menzionati sia per le parti liquide che solide.

Inoltre nel progetto si riporta la conformità dei rifiuti ai sensi del DPR 915, stante le modificate normative in materia di classificazione rifiuti si chiede la disponibilità di certificati analitici aggiornati alla normativa vigente.

Quesito 3

In merito alla documentazione in caso di subappalto (cap.15.10 del disciplinare) si chiede conferma che con il termine "terna di subappaltatori" si intenda almeno 3 (3, 4, 5 ... subappaltatori) per ogni categoria SOA (OG12 e OG3).

Quesito 4

Alla luce dei chiarimenti in merito all'albo gestori ambientali Categoria 9A si richiede una proroga temporale di 15 giorni del termine di scadenza della gara.

Risposta:

QUESITO 1

Tutte le attività esecutive (lavori) inserite progettualmente in categoria OG12 sono subappaltabili, nei limiti di legge, a terzi in possesso di adeguata classifica nella categoria SOA OG12, nonché della iscrizione all'ANGA in cat. 9, per classe proporzionata all'importo subappaltato in categoria OG12 (a tale ultimo riguardo si veda delibera ANAC 498 del 10.05.2017 pubblicato sul sito www.portodichioggia.it).

Quanto al trasporto dei rifiuti a discarica, si rappresenta che detta attività non costituisce un lavoro, bensì un servizio, che è pertanto eseguibile direttamente dall'appaltatore - qualora in possesso dei necessari requisiti - ovvero potrà essere subaffidato a terzi, purché anch'essi in possesso dei necessari requisiti. A tale riguardo si sottolinea che l'attività di trasporto rifiuti a discarica è considerata quale attività sensibile nell'ambito del Protocollo di Legalità allegato ai documenti di gara e si richiama, pertanto, l'attenzione dei concorrenti agli ulteriori obblighi discendenti dal surriferito Protocollo di Legalità.

QUESITO 2

I dati richiesti sono rinvenibili nell'elaborato "integrazione elaborato di progetto Allegato J", pubblicato in data 07/03/2017 sul sito internet aziendale www.portodichioggia.it alla sezione bandi e gare, come da "Avviso di sospensione dei termini di gara ed integrazione documentale" pubblicato in pari sullo stesso sito.

Per quanto attiene la conformità dei rifiuti, il riferimento al DPR 915 è coerente con il periodo di esercizio della discarica, e come tale riconosciuto dagli enti territoriali competenti al rilascio dell'approvazione del progetto di bonifica come si evince dai verbali delle conferenze dei servizi.

QUESITO 3

Come previsto nel disciplinare di gara e dall'art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, è obbligatoria l'indicazione di una terna (n. 3) di subappaltatori qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto. La terna deve essere indicata per ogni categoria omogenea per la quale il concorrente intenda ricorrere al subappalto.

QUESITO 4

Con il provvedimento di riapertura dei termini del 6.06.2017 è stata altresì disposta una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte sino al 10.07.2017.

Quesito 28

Un concorrente chiede se, nel caso in cui tre imprese (A-B-C) partecipino alla gara in ATI di cui A e B per la categoria OG12 e C per la categoria OG3, l'impresa C, in possesso anche della categoria OG12, può darla in avvalimento all'impresa B (l'impresa B è iscritta all' ANGA in 9A, è in possesso della categoria OG12 classifica III bis e vuole integrare l'importo sino alla classe V grazie all'avvalimento dell'impresa C).

Risposta:

Si conferma la correttezza dell'ipotesi prospettata, considerato che l'ausiliaria Impresa C non eseguirà lavorazioni in OG12.

Quesito 29

Un concorrente pone i seguenti quesiti

Quesito 1:

Si chiede la messa a disposizione dei certificati analitici menzionati nel progetto sia per i rifiuti liquidi che per quelli solidi.

Quesito 2:

Si chiede se esistono delle prescrizioni specifiche e/o delle valutazioni fatte dagli Enti di Controllo in merito all'attribuzione dei codici CER dei singoli rifiuti (eventualmente se già stati definiti in Conferenza dei Servizi) o se è libera facoltà del Produttore attribuire i codici CER più opportuni.

Quesiti 3:

Alla luce dei chiarimenti si chiede di scorporare dall'obbligo del subappalto in categoria 9A quelle attività propedeutiche ed accessorie all'attività principale dell'intervento quali montaggi (tensostruttura, muri prefabbricati, ecc) e specialistiche (fornitura e posa di palancole, allacci elettrici ed idraulici..) che non necessariamente debbano possedere tale qualifica.

Quesiti 4

Si chiede conferma se il trasporto dei rifiuti sia un subappalto e in caso affermativo si chiede che venga richiesta la sua categoria ANGA specifica (categoria 4 e 5) e non la categoria 9A.

Quesito 5

Alla luce dei chiarimenti in merito all'albo gestori ambientali Categoria 9A si richiede una proroga temporale di 15 giorni del termine di scadenza della gara.

Risposta:

Quesito 1 e 2

Si rimanda alla risposta relativa al punto 5 del quesito 25.

Quesito 3

Tutte le attività progettualmente individuate in cat. OG 12 devono essere eseguite da soggetto in possesso anche dell'iscrizione all'ANGA in classe adeguata all'importo delle opere in OG12 che andrà effettivamente ad eseguire.

Quesito 4

si veda risposta al quesito 27, 1)

Quesito 5

Con il provvedimento di riapertura dei termini del 6.06.2017 è stata altresì disposta una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte sino al 10.07.2017.

Quesito 30

Una Impresa ha chiesto di poter eseguire il sopralluogo "*...per se stessa medesima ovvero quale designata mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di Imprese...*".

Questa mattina è in corso il sopralluogo stesso, al quale la sottoscritta partecipa con delega anche di mandanti di un costituendo RTI.

Questa Impresa potrebbe giungere alla decisione di concorrere alla gara SINGOLARMENTE e non più in forma di costituendo RTI, possedendo tutti i requisiti previsti dalla *legge speciale* della gara.

Si chiede conferma che il sopralluogo effettuato oggi da questa Impresa con le modalità descritte NON DEBBA ESSERE RIPETUTO in caso di partecipazione in forma singola.

Risposta:

Si conferma la validità del sopralluogo effettuato.

Quesito 31

Un concorrente richiede di fornire il sotto indicato chiarimento relativo alla '*Lista delle Lavorazioni e Forniture*' da produrre all'interno della busta "C — offerta economica".

- in riferimento alla modalità di compilazione della '*Lista delle Lavorazioni e Forniture*', si richiede

di confermare che sia consentito apportare modifiche alle quantità indicate dalla Stazione Appaltante in funzione dell'offerta tecnica proposta dal concorrente, fermo restando che tali modifiche dovranno essere singolarmente confermate e sottoscritte dai soggetti legittimati a sottoscrivere l'offerta economica ai sensi di legge.

Risposta:

Si rimanda alla risposta al quesito n. 6 e 10.

Quesito 32

In riferimento alla gara in oggetto una società richiede i seguenti chiarimenti:

- 1) In merito allo smaltimento delle frazioni derivanti dal trattamento di flottazione e definite "non idonee", si richiede di precisare meglio quale siano le caratteristiche chimico fisiche di questi materiali.
- 2) Poiché i prezzi per trasporto e smaltimento posti a base d'asta risultano applicabili solo nel caso in cui detti rifiuti risultino essere conformi ai limiti previsti all'Art.5 del DM 27/09/2010, si richiede conferma che tale debba intendersi la destinazione a smaltimento.
- 3) Poiché i materiali plastici ed il legno non sono conferibili nè in discariche per rifiuti inerti nè in discarica per rifiuti non pericolosi, si richiede di chiarire quale destinazione alternativa sia stata preventivata nel progetto esecutivo.
- 4) In merito all'attività di infissione palancolatura, si nota dalle planimetrie che parte della palancolatura va ad attraversare il piazzale asfaltato, si richiede come tale attività si concilia con il vincolo di non scavare?

Risposta:

- 1) L'onere di caratterizzazione del rifiuto per il suo smaltimento è a carico dell'impresa appaltatrice come previsto dal computo metrico estimativo, per esempio alla voce R.03.01. Anche l'attribuzione del relativo codice CER è a carico del produttore del rifiuto e prevista nelle voci di computo.
- 2) Le possibili destinazioni di smaltimento sono individuate nell'allegato "Q" di gara pubblicato sul sito internet www.portodichioggia.it, a cui si rimanda.
- 3) Le possibili destinazioni di smaltimento sono individuate nell'allegato "Q" di gara pubblicato sul sito internet www.portodichioggia.it, a cui si rimanda.
- 4) La infissione lungo il lato sud (piazzale asfaltato), ha lo scopo di isolare l'are da bonificare dagli altri siti limitrofi, mentre il vincolo di non scavare è relativo ai piazzali pavimentati all'interno dell'area di cantiere.

Quesito 33

Un concorrente ritiene di far cosa gradita nel segnalare quanto segue.

Come noto con l'abrogazione del DPR 207/2010, viene meno anche la disposizione contenuta nell'art. 119, comma 5, che prescriveva per gli appalti i cui corrispettivi siano stabiliti a corpo e a

misura: “il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico-estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

Tale vuoto normativo ci porta a ritenere utile segnareVi che la voce di prezzo n° 56 Codice F3.4.6 - Fornitura palancole, come riportata nella lista lavorazioni e forniture”da compilare, presenta evidenti incongruenze che interessano sia la quantità che l'unità di misura della quantità stessa (a.”La descrizione della voce indica compensata per lunghezza in pianta dello sviluppo del palancolato, ma l'unità di misura adottata è kg/ml; b. La quantità della lavorazione (184.013,42) è pari allo sviluppo lineare in pianta moltiplicato per il peso/mq presunto delle palancole, e non è pertanto congruente né con la descrizione della voce, né con l'unità di misura adottata.).

Risposta:

Per quanto attiene la prima parte, si rimanda alla risposta del quesito n. 6.

Relativamente alla voce di prezzo n. 56 Codice F3.4.6 della lista lavorazioni e forniture, la voce per la fornitura fissa a priori le caratteristiche della palancola da utilizzare espresse in kg/mq.

Il prezzo della fornitura è espresso in €/(kg/m).

Dato il peso della palancola (kg/mq), moltiplicato per lo sviluppo in pianta della paratia (m), moltiplicato per il prezzo €/(kg/m) si ottiene l'importo da corrispondere:

$(\text{kg/mq}) \times (\text{m}) \times \text{€}/(\text{kg/m}) = \text{€}$

Quesito 34

Un concorrente pone il seguente quesito:

Si ritiene che la richiesta di migliona A1 vada in contrasto con quanto previsto nel CSA art. 70. Nel qual caso l'appaltatore dovesse proporre la possibilità (documentata) dell'utilizzo del materiale proveniente dal trattamento meccanico e di lavaggio/flottazione, (MPS) , presso altro cantiere in quanto lo stesso necessita di acquisire materiale per il completamento di ulteriore Opera , ma che abbia caratteristiche simili , si chiede se tale opportunità possa essere percorsa e/o praticabile .

Risposta:

Si rimanda alle “Prescrizioni generali e relative alla gestione dei rifiuti” della Conferenza dei servizi decisoria del 20/06/2011, allegato A al Decreto regionale di approvazione n. 59 dell'11 luglio 2011, integralmente riportato al termine dell'Allegato G di gara.

Il punto 7 delle prescrizioni recita: *il riutilizzo (del materiale) secondo l'enunciato del progetto presentato, deve avvenire esclusivamente per il riempimento della depressione che si genererà a seguito dello scavo ed asporto dei rifiuti abbancati nella ex discarica, realizzando lo strato di fondazione e di base di appoggio dei piazzali delle banchine A e B del porto in progetto, nonché per il riempimento e colmata delle banchine portuali A e B previste dal progetto infrastrutturale conforme alla seconda variante urbanistica del porto di Chioggia, località Val da Rio, ed individuate*

in adiacenza all'ambito della ex discarica in direzione ovest; ogni impiego diverso da quello testè citati ed a condizioni diverse da quelle risultanti dal progetto approvato come emendato dalle prescrizioni del provvedimento di approvazione deve essere preventivamente debitamente autorizzato.

Il punto 16 del disciplinare di gara riporta:

- l'offerta dovrà essere redatta nel rispetto del Progetto Esecutivo approvato e delle prescrizioni e condizioni riportate nei pareri acquisiti in sede di approvazione della progettazione definitiva con decreto della Giunta Regionale n. 59 del 10.07.2011, preso atto degli esiti della conferenza dei servizi decisoria del 20.06.2011;
- le migliorie tecniche non potranno essere in contrasto con autorizzazioni e/o pareri già espressi con atti pubblici, nonché con gli strumenti urbanistici vigenti e con altri vincoli territoriali. Nel caso vengano proposte soluzioni migliorative in mancanza di pareri già acquisiti ma, comunque, compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti e i vincoli paesaggistici esistenti, il Concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà farsi carico, a suo onere e spesa, delle attività propedeutiche all'ottenimento dei nuovi pareri e/o autorizzazioni prima dell'esecuzione delle parti di intervento oggetto di proposta. Restano a totale onere e spesa del concorrente anche i calcoli, indagini, depositi e quant'altro pertinente per l'acquisizione di pareri, nulla osta e/o autorizzazioni facenti capo ad altri Enti, per quanto riguarda opere o strutture inerenti le migliorie offerte.

Quesito 35

In riferimento ai seguenti codici di elenco prezzi:

- P.8.1 tensostruttura
- P.8.5 a,b,c,d muri di contenimento prefabbricati

Trattandosi di voci comprensive di fornitura e posa in opera con relativo montaggio e smontaggio, una società chiede di chiarire se gli stessi rimarranno di proprietà della stazione appaltante e di conseguenza dove dovranno essere stoccati alla fine dei lavori, o se diversamente sono da considerarsi di proprietà dell'appaltatore.

Risposta:

I materiali e le attrezzature indicate nel quesito, alla conclusione delle opere, rimangono di fatto di proprietà delle Impresa esecutrice, la quale è obbligata alla totale rimozione di ogni elemento utilizzato per le attività di recupero di materiale contenuto nell'ammasso della discarica.

Si rimanda alla risposta al quesito n. 14 lettera a).

Quesito 36

A pagina 22, al comma 15.3 - Attestazione di Qualificazione SOA, si legge: " Attestazione di Qualificazione in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000,.....(.....). Una società chiede di confermare se, per copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, si intenda che, l'interessato possa presentare una copia del Certificato SOA accompagnata da una

dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà che attesti, ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000, che la copia del certificato è conforme all'originale.

Risposta:

Si rimanda alla risposta al quesito 25 punto 3)

Quesito 37

Una Impresa ha chiesto di poter effettuare l'odierno sopralluogo "...per se stessa medesima ovvero quale designata mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di Imprese...".

Alla visita questa Impresa interviene anche con la delega di potenziali mandanti di un costituendo RTI.

Questa Impresa potrebbe determinarsi a partecipare alla procedura in forma singola. Si chiede conferma che il sopralluogo eseguito non debba essere ripetuto nella prospettata ipotesi di partecipazione in forma singola, ovvero nella ipotesi di sua partecipazione in RTI con una sola delle Imprese mandanti, dalle quali ha ricevuto delega.

Risposta:

Si conferma la validità del sopralluogo eseguito.

Quesito 38

Un concorrente, in riferimento alla comunicazione del 06/06/2017 - Avviso di riapertura dei termini di gara con comunicazione della nuova scadenza – chiede di confermarci se, si possano inserire nella nuova offerta con scadenza il prossimo 10/07/2017:

- Certificato di sopralluogo rilasciatoci lo scorso 17/02/2017
- Certificato PASSOE già creato a suo tempo ed esattamente il 02/03/2017
- Ricevuta originale del Contributo di 500 € versato all' ANAC il giorno 06/06/2017

Risposta

Si conferma quanto richiesto.

Quesito 39

1. Un concorrente chiede conferma che un'impresa "cooptata" ai sensi dell'art. 92, c.5, DPR 207/2010, non essendo un concorrente a pieno titolo, come da affermata giurisprudenza:
 - NON deve sottoscrivere l'Offerta Tecnica ed Economica;

- NON deve risultare tra i contraenti della polizza provvisoria;
 - NON deve generare il Passoe;
 - NON deve produrre il Modello 1 domanda di partecipazione;
 - NON deve produrre l'impegno a conferire mandato al Concorrente (Capogruppo);
 - NON deve restituire controfirmati il Disciplinare, il CSA, lo Schema di Contratto;
 - DEVE rendere unicamente i seguenti documenti di partecipazione:
 - DGUE;
 - Modello 2 (con i dovuti distinguo);
 - Certificato SOA.
2. chiede, qualora il contenuto della busta B "Offerta Tecnica – Tempi di Esecuzione" fosse composto da elaborati stabilmente rilegati, se è possibile timbrare e firmare unicamente la copertina e l'ultima pagina degli stessi.
 3. chiede di indicare chiaramente quali documenti devono produrre i componenti della "Terna dei subappaltatori";
 - ad es.:
 - solo il DGUE ?
 - anche il Modello 2?
 - quali altri documenti ?

Risposta

1. L'impresa cooptata:
 - Non deve sottoscrivere l'offerta;
 - Non deve risultare tra i contraenti della cauzione provvisoria;
 - Come indicato alla FAQ n. 15 per gli operatori economici di avcpass, l'impresa cooptata ai soli fini della generazione de passoe (senza il quale la S.A. non potrebbe procedere alle verifiche dell'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici) dovrà classificarsi come "mandante" di RTI;
 - Non deve produrre in sede di offerta l'impegno a conferire mandato alla capogruppo, fermo restando che, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e venisse confermata, in sede di successiva sottoscrizione del contratto, la posizione della cooptata, quest'ultima dovrà conferire il mandato con specificazione della posizione di cooptazione;
 - Non deve restituire controfirmati il disciplinare, il csa e lo schema di contratto;
 - Deve rendere il DUGE o la dichiarazione di cui al modello 2 e la SOA.
2. Come già indicato in risposta al quesito n. 10, si reputa opportuno, per assicurare la massima certezza sulla provenienza dell'offerta, che vengano apposti timbro e sottoscrizione su tutte le pagine componenti l'offerta tecnica.
3. La documentazione relativa alla terna dei subappaltatori è indicata al punto 15.10 del disciplinare.

Quesito 40

Un concorrente chiede, in riferimento alle voci del Computo Metrico estimativo n. “R.03.5 – gestione materiali di scarto pannelli filtro pressanti” e n. “R.03.2 – gestione materiali di scarto”, di confermare che gli elementi analitici progettuali (risultati di indagini di caratterizzazione, studi di sperimentazione sui trattamenti, codici CER, etc.) sottesi alla determinazione da parte del progettista, dei rispettivi prezzi unitari a base d’asta consentono di classificare i materiali di scarto provenienti da tali attività come conferibili in impianti di trattamento e/o discariche per rifiuti inerti.

Risposta

Si rimanda a quanto risposto al quesito 32.